



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 28 October 2013

15372/13

**Interinstitutional File:
2013/0091 (COD)**

**ENFOPOL 335
CODEC 2390
INST 558
PARLNAT 253**

OPINION

from: Italian Chamber of Deputies
date of receipt: 18 October 2013
to: General Secretariat of the Council of the European Union

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA doc. 8229/13 ENFOPOL 98 CODEC 746 - COM(2013) 173 final
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality¹

Delegations will find attached the opinion of the Italian Chamber of Deputies on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA.

Encl.: Opinion of 18 October 2013

¹ For other available language versions of the opinion, reference is made to the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address:
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>



SERVIZIO COMMISSIONI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM (2013) 172 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2013) 173 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto COM (2013) 172 final, e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio COM (2013) 173 final, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 definitivo;

visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati sui predetti atti;

premesso che:

il complesso delle disposizioni recate dal pacchetto in esame assume particolare rilievo ai fini del potenziamento dell'azione di prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e del terrorismo, in particolare attraverso il rafforzamento del ruolo di Europol che già attualmente svolge un lavoro prezioso di segnalazione e di scambio di informazioni, in coordinamento con le autorità competenti dei Paesi membri e di altre agenzie specializzate dell'Unione europea;

gli obiettivi che si intendono perseguire appaiono condivisibili e l'insieme delle modifiche e delle integrazioni alla disciplina vigente meritano ampio apprezzamento.



Ciononostante, alcune disposizioni non sembrano corrispondere pienamente alle finalità dichiarate. In particolare, presentano taluni profili di criticità:

l'assenza di disposizioni puntuali per l'attuazione del principio, previsto dall'articolo 88 del Trattato di Lisbona, del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo sull'attività di Europol;

il rischio che il rafforzamento degli obblighi di informazione a carico delle autorità nazionali, nei termini indicati, comporti maggiori oneri amministrativi cui le strutture esistenti potrebbero non essere in grado di far fronte, anche considerata la possibilità che ne possa risultare pregiudicata la funzione centrale che al riguardo attualmente svolgono le unità nazionali (UNE);

la nuova disciplina sulla formazione dei funzionari, e in particolare la previsione della soppressione di CEPOL, l'Accademia europea di polizia, posto che quest'ultimo sino ad ora ha svolto egregiamente le competenze ad esso affidate;

talune delle disposizioni sull'assetto organizzativo e di struttura di governo di Europol che sembrano prefigurare una moltiplicazione di organismi che non appare coerente con l'obiettivo dichiarato di promuovere una razionalizzazione in materia;

alcune delle disposizioni in materia di trattamento delle informazioni e di garanzie sui dati personali;

considerato che sul pacchetto si sono pronunciati criticamente diversi Parlamenti di vari Stati membri e che, in particolare, in alcuni casi, gli orientamenti negativi si sono tradotti nell'adozione di pareri motivati con riguardo ai profili di sussidiarietà;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con la seguente condizione:

si provveda ad integrare il testo che appare del tutto lacunoso per quanto concerne gli strumenti e le procedure attraverso i quali si tradurrebbe concretamente la previsione del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo delle attività di Europol. Al riguardo, si raccomanda anche un accurato approfondimento sulla portata dell'articolo 54 della proposta di regolamento, secondo il quale il Parlamento europeo e i suoi rappresentanti, sia pure su richiesta, potrebbero accedere ad informazioni classificate e ad informazioni sensibili trattate da Europol;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

e le seguenti osservazioni:

a) si verifichi se le disposizioni che prevedono la soppressione di CEPOL e l'attribuzione delle relative competenze ad Europol rispondano effettivamente ad esigenze di maggiore efficienza, e se i risparmi preventivati siano realmente conseguibili ovvero se non si possa prefigurare il rischio di un indebolimento delle attività di formazione a largo spettro che attualmente CEPOL svolge con piena soddisfazione delle amministrazioni che se ne avvalgono;

b) quanto all'assetto organizzativo di Europol e alla sua struttura di governo, si consideri con attenzione in che misura le funzioni del comitato esecutivo, la cui istituzione è facoltativa, possano sovrapporsi con quelle del direttore esecutivo;

c) si valuti inoltre, sempre con riferimento all'assetto organizzativo di Europol:

1) se la facoltà, attribuita al consiglio di amministrazione, di creare organi consultivi (per ipotesi, senza alcuna limitazione) non possa determinare una ipertrofia dell'assetto organizzativo e un aumento dei costi sul piano gestionale;

2) se l'incremento da 1 a 2 dei membri attribuiti alla Commissione europea nell'ambito del consiglio di amministrazione non sia suscettibile di alterare gli equilibri esistenti rispetto ai rappresentanti di ciascuno Stato membro;

3) quali potrebbero essere le ricadute della previsione, sia pure con le cautele previste, del voto a maggioranza dei componenti, anziché a maggioranza di due terzi, come attualmente previsto;

d) circa le disposizioni recate dal capo V in materia di trattamento delle informazioni, si approfondiscano le possibili ricadute della previsione per cui talune informazioni possono essere condivise da Europol con non meglio precisate «parti private» individuate tra i possibili partner dell'Agenzia.

IL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

Roma, 15 ottobre 2013

Parere sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM(2013)172 final)» e sulla «Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013)173 final)».

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM(2013)172 final)» e la «Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013)173 final)»;

sottolineato che gli atti in esame assumono rilievo non soltanto nella prospettiva dell'Unione europea ma anche per i singoli Paesi membri in considerazione del ruolo fondamentale che Europol svolge ai fini dello scambio di informazioni, del coordinamento delle operazioni per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo, come ribadito e sostenuto nel programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009;

evidenziato che la proposta di regolamento appare pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la riforma legislativa di Europol, per il suo carattere di agenzia dell'Unione, non potrebbe essere attuata né a livello nazionale né attraverso una iniziativa interna di Europol stessa, ma richiede l'intervento del colegislatore europeo, anche al fine di garantire la coerenza della riforma stessa con "l'approccio comune" in materia agenzie previsto dall'accordo interistituzionale siglato da Consiglio, Parlamento europeo e Commissione il 19 luglio 2012; appare peraltro evidente che la prevenzione e la lotta contro il crimine transnazionale richiede un sistema di coordinamento superiore rispetto alla sola prospettiva nazionale e giustifica una azione a livello UE;

ricordato che la proposta di regolamento in oggetto fornisce la base giuridica per una nuova Agenzia, che sostituisce e succede all'attuale ufficio Europol nonché a Cepol (Accademia europea di polizia), di cui assorbe le funzioni;

osservato in proposito che l'accorpamento di Cepol e di Europol, con il conseguente ravvicinamento tra funzione formativa e mansioni operative, permetterebbe - a costi inferiori rispetto all'attuale azione disgiunta - una semplificazione e razionalizzazione delle strutture esistenti nonché la

realizzazione di un programma di formazione europea più efficace e maggiormente incentrato sugli aspetti della cooperazione;

ribadita sul punto la necessità - emersa in sede di discussione sia presso le Commissioni I e XIV della Camera che presso la stessa Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni del Parlamento europeo - di garantire che la fusione delle due strutture non penalizzi in alcun modo le funzioni svolte da Cepol, che sinora ha dato ottima prova nelle attività di formazione dei funzionari delle autorità nazionali impegnate nel contrasto alle varie forme di criminalità organizzata, né pregiudichi le iniziative formative specifiche previste dagli Stati membri per il personale delle autorità di contrasto;

ricordato che la proposta di regolamento è diretta a dare attuazione all'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che affida allo strumento del regolamento la disciplina della struttura, del funzionamento, della sfera di azione e dei compiti di Europol e che lo stesso Trattato prevede che il regolamento deve altresì stabilire le modalità per il controllo dell'attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i Parlamenti nazionali;

evidenziato come il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia tragga origine dalla necessità di preservare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione per conciliare adeguatamente l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

tali previsioni sono peraltro in linea con gli orientamenti contenuti nella Comunicazione COM(2010)776 sul controllo democratico di Europol, già oggetto di esame nella scorsa legislatura da parte della XIV Commissione, che aveva in quella occasione - con parere favorevole con osservazioni approvato il 16 marzo 2011 - sottolineata la necessità di garantire un efficace controllo da parte dei Parlamenti nazionali;

rilevata tuttavia l'assenza, nel testo del regolamento, di disposizioni puntuali riguardanti il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo sull'attività di Europol; se, da un lato, la proposta prevede la trasmissione di documenti di programmazione dell'attività di Europol (programma di lavoro annuale e pluriennale) al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali in modo da consentire la verifica ex ante delle attività, dall'altro, le disposizioni contenute nel testo appaiono carenti laddove non consentono di tradurre concretamente le modalità attraverso le quali i Parlamenti nazionali di fatto concorrerebbero al controllo, in particolare ex post;

osservato inoltre che, rispetto al quadro giuridico attuale, la Commissione europea ha inteso aumentare le informazioni che gli Stati membri devono comunicare a Europol, previsione rispetto alla quale occorre valutare la fattibilità e la sostenibilità amministrativa ;

richiamati, in particolare, i contenuti dell'articolo 29, che prevede che l'Europol possa instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, gli istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le

organizzazioni internazionali e le parti private, che implicherebbero la possibilità di scambio di dati con i partner citati se ciò sia necessario allo svolgimento dei compiti di Europol;

valutata al riguardo l'opportunità di promuovere sistemi che rendano più omogenei i dati nonché l'adozione di cautele nella loro raccolta e condivisione con parti private, anche chiarendo la tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio di informazioni e sulle ragioni che dovrebbero giustificare tale condivisione;

ricordato, più in generale, che il regolamento reca disposizioni relative rispettivamente alle garanzie in materia di protezione dei dati e ai mezzi di tutela (ricorso al garante europeo della protezione dei dati, ricorso giurisdizionale e responsabilità) dei diritti violati a causa del trattamento dei dati e che la proposta mira a rafforzare l'attuale regime di protezione dei dati applicabile a Europol nel tentativo di individuare un punto di equilibrio tra la tutela delle persone fisiche e le esigenze proprie delle attività di contrasto, in linea con i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, allineandosi altresì alla convenzione n. 10823 e alla raccomandazione n. R(87) 1524 del Consiglio d'Europa, nonché alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

sottolineata in ultimo l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda ad integrare il testo al fine di una migliore e più puntuale definizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali si tradurrebbe concretamente la previsione del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo delle attività di Europol;

e le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere disposizioni volte a garantire che la soppressione di Cepol e l'attribuzione delle relative competenze ad Europol non determini un indebolimento delle attività di formazione che attualmente Cepol svolge;

in materia di trattamento delle informazioni e di scambio di dati tra autorità di polizia, si prevedano disposizioni volte a garantire l'omogeneità dei dati, l'efficacia dei meccanismi di controllo, nonché l'adozione di cautele nella loro raccolta e condivisione con parti private, anche chiarendo la tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio di informazioni e sulle ragioni che dovrebbero giustificare tale condivisione.

3